

LETTERA APERTA DELLA FISASCAT CISL ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI DEL COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI

Le condizioni nelle quali operano centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori addetti nei settori del terziario, turismo e servizi, dal commercio al dettaglio di generi alimentari al settore dei servizi di pulizia, sono sovente contraddistinte dalla pressoché totale mancanza di ogni minima precauzione di contrasto all'espandersi del contagio da pandemia da COVID-19.

In molti casi nessun dispositivo di protezione individuale viene messo a disposizione dal datore di lavoro per chi quotidianamente opera a stretto contatto con clientela ed utenti e turni di lavoro massacranti, a cui spesso si aggiungono richieste di prestazioni flessibili per far fronte ai limiti ormai palesi di modelli di organizzazione del lavoro stressati, sono messi in crisi da un sovraccarico di attività che si traducono in profitto per le imprese e in una accresciuta esposizione al rischio contagio per chi lavora.

La segregazione del lavoro nei comparti delle attività commerciali e nei settori dei servizi, ritenuti anche dal Governo "essenziali" per la società italiana in una congiuntura fra le più complicate a cui l'intero Pianeta abbia dovuto far fronte in epoca recente, la stanno pagando lavoratrici e i lavoratori di quei comparti che operano con diligenza e coraggio per non far spegnere del tutto l'ultimo e flebile scampolo di normalità. A questi lavoratori non servono ringraziamenti retorici e di circostanza, ma per loro bisogna riaffermare, qui e subito, le ragioni della civiltà e del rispetto contro il bieco desiderio di profitto.

In materia di igiene e sicurezza del lavoro, la Costituzione (artt. 2, 32, 35 e 41) afferma la salvaguardia della persona umana e della sua integrità psico-fisica come principio assoluto e incondizionato, senza ammettere condizionamenti quali quelli derivanti dalla ineluttabilità, dalla fatalità, oppure dalla fattibilità economica e dalla convenienza produttiva circa la scelta e la predisposizione di condizioni ambientali e di lavoro sicure e salubri.

Quando in una situazione come quella che stiamo vivendo proprio nei luoghi di lavoro si deroga sistematicamente a quelli che dovrebbero essere principi scolpiti nella coscienza di ciascuno di noi, vuol dire che c'è bisogno di riaffermare con forza una scelta di campo.

Tale scelta di campo si sostanzia col diritto ad astenersi da una prestazione lavorativa insicura e che espone la lavoratrice ed il lavoratore al rischio.

Per il rispetto profondo che nutriamo nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che vivono queste condizioni indicibili, diffidiamo di reazioni generiche e volte a colpire indistintamente nel mucchio.

Siamo, pertanto, a ribadire il sacrosanto diritto in capo a ciascun lavoratore di astenersi dal lavoro laddove si riscontrasse l'assenza delle garanzie di sicurezza e d'igiene, nonché delle specifiche tutele dal rischio agente biologico virale - per tutti i lavoratori e per tutte le persone presenti negli ambienti di lavoro - ai sensi degli articoli 15, 17, 28, 29, 44, 74 e 266-286 del Decreto Legislativo 81/2008.

Riteniamo che l'astensione dal lavoro sia legittima e che resti immutato l'obbligo alla retribuzione ed alla contribuzione in tutti i casi in cui:

- non sia stato valutato, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel documento di valutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro, il rischio da agenti biologici virali mansione per mansione (considerando i fattori trasferte, rischi locali, contatti interpersonali, misure preventive e protettive disponibili ecc.) e/o di non aver adottato tutte le conseguenti, necessarie ed adeguate misure di prevenzione e protezione, le istruzioni, i dispositivi di protezione individuale;
- di non aver adottato in azienda misure di contenimento del rischio contagio virale, ed in particolare il mantenimento di distanze di sicurezza tra i lavoratori, la sanificazione dei locali e non avere definito esattamente quali mansioni a rischio necessitano dell'utilizzo di mascherine ffp2 o ffp3 o N95, e/o di guanti e/o occhiali e/o gel disinfettante per le mani, e di non aver dato indicazioni sul comportamento igienico durante le trasferte e nei tragitti casa lavoro e viceversa ecc;
- ai dipendenti con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre (maggiore di 37,5° C) non sia stato intimato di rimanere presso il proprio domicilio;
- ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus non sia stato fatto divieto assoluto di accedere al luogo di lavoro (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020).

In tutti questi casi, lavoratrici e lavoratori devono proteggere loro, le loro famiglie e la nostra collettività; in questi casi è giusto astenersi dal lavoro con il diritto a mantenere la continuità occupazionale e della retribuzione.

Roma, 24 marzo 2020

La Segreteria Nazionale Fisascat Cisl